

BREVI NOTE IN TEMA DI “DANNI PUNITIVI”

di Andrea Sirotti Gaudenzi

Exemplary damages are essentially different from ordinary damages. The object of damages in the usual sense of the term is to compensate. The object of exemplary damages is to punish and deter.

LORD P.A. DEVLIN



1. Introduzione

Il principio che sta alla base dell'istituto noto con il nome di “danno punitivo” è lo stesso che regge l'intero sistema dell'*equity* anglosassone¹, forma di giustizia sviluppatasi di fronte all'impossibilità dimostrata dal sistema di *ius commune* medievale di poter fornire efficaci risposte a tutte le domande di giustizia collegate allo sviluppo delle strutture politiche, economiche e sociali dell'epoca².

Nell'Inghilterra del sec. XII appare necessario tutelare rapporti in relazione ai quali il sistema di *common law* non prevedeva il sorgere di alcun diritto, o –anche se riconosceva uno specifico diritto– non lo tutelava in maniera adeguata³. Inoltre, vi

¹ Sul tema, si rinvia a: L. MOCCIA, *Equity*, in *Digesto civ.*, vol. VII, Utet, Torino, 1991, pag. 498.

² Come rilevato dalla migliore dottrina, «quasi sempre un litigante si rivolgeva all'*equity* per risolvere problemi resi insuperabili dalle barriere inattaccabili che delimitavano ciascun *form in action*» (U. MATTEI, *Common Law. Il diritto anglo-americano*, Utet, Torino, 1992, pag. 35).

³ E' il caso dei c.d. *uses*.

erano situazioni che davano luogo al sorgere di un diritto riconosciuto tale dal *common law* e per il quale la legge scritta prevedeva una tutela che in astratto appariva perfettamente adeguata, ma che in pratica non poteva essere esercitata da tutti per la sacralità delle forme⁴, evidente retaggio del diritto romano classico⁵.

Si afferma una nuova sensibilità, una diversa visione degli strumenti giuridici: i giudici iniziano ad applicare un sistema che deve portare a fare giustizia, senza che sia necessario seguire schemi precostituiti⁶. Così, i cittadini, anche quelli privi di cultura giuridica, hanno la possibilità di chiedere l'intervento del giudice il quale deve far rispettare i principi dell'ordinamento scritto, nonché quelli di un sistema non scritto, ma composto da regole ben definite nella coscienza dell'uomo.

Il danno punitivo nasce, quindi, in un sistema giudiziario che non conosce bene (o *-rectius-* ha dimenticato) la distinzione tra diritto civile e diritto penale, dove la condanna al risarcimento dei danni deve anche assolvere ad una funzione pedagogica⁷: la condanna deve rappresentare un deterrente da utilizzare non solo nei confronti del condannato, ma anche nei confronti dell'intera comunità (la condanna "esemplare"). Inoltre, la condanna deve rappresentare un risarcimento pieno, in cui le esigenze di giustizia prendono il sopravvento sulle aspettative di punizione della parte soccombente⁸.

Seguendo l'efficace impostazione di Giulio Ponzanelli⁹, si può dire che i *punitive damages* «sono concessi per punire il convenuto (il soggetto danneggiante) per aver

⁴ In questo contesto, peraltro, prende vita il "sistema" dei *writs* (o *brevia*), ovvero "ordini" provenienti dalla Corona e diretti alle Corti territoriali o baronali.

⁵ Si pensi alla storia narrata da Gaio di un cittadino che aveva perso una causa solo perché durante il processo aveva pronunciato la parola "arboribus" invece di "vitibus".

⁶ E' necessario ricordare che l'affermazione dell'*equity* fu fenomeno assai complesso e lento. Inoltre la "secolarizzazione dell'*equity* in Inghilterra coincide con il regno di Enrico VIII che –a causa dei ben noti dissidi con il Papato- impose che il Cancelliere non fosse più un rappresentante della Chiesa e che lo studio del diritto canonico venisse bandito dalle Università" (U. MATTEI, *op. cit.*, Utet, Torino, 37).

⁷ Sugli sviluppi di tali orientamenti, cfr.: A.CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Giuffrè, Milano, 1982.

⁸ *Ex pluribus*, si vedano: U. MATTEI, *op. cit.*, E. A. FARNSWORTH, *Introduzione al sistema giuridico degli Stati Uniti d'America*, Giuffrè, Milano, 1979; G.C. HAZARD JR – M. TARUFFO, *La giustizia civile negli Stati Uniti*, Il Mulino, Bologna, 1993.

⁹ G. PONZANELLI, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, in *Rivista dir. civ.* 1983, I, pag. 438.

commesso, in una posizione soggettiva che potrebbe essere definita di mala fede, un fatto particolarmente grave e riprovevole (nella quasi generalità dei casi si tratta di un *tort*)»¹⁰.

📖 La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha recentemente rilevato che «se una particolare forma di risarcimento, come quello c. d. "esemplare o punitivo", viene riconosciuta nell'ambito di un'azione nazionale, esso deve essere ammesso anche in collegamento alla violazione del diritto comunitario»¹¹. Tuttavia, «il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto»¹².

2. I *punitive damages* nel diritto britannico.

La prima applicazione dei *punitive damages* in Inghilterra risale al 1763, con il caso *Wilkes v. Wood*¹³.

Oggi, nel Regno Unito è stato riservato un modesto spazio per l'operatività dei *punitive damages*, a causa dei limiti imposti all'istituto dalla *House of Lords* nel caso *Rookes v. Barnard* del 1964¹⁴, con cui è stato chiarito che i "danni punitivi" possono essere richiesti (ed eventualmente ottenuti) solo qualora si sia verificata una violazione

¹⁰ I *torts* sono retti da un sistema che prevede l'assoluta tipicità della responsabilità extracontrattuale che non ha eguali in altri sistemi. Come rileva Ugo Mattei, "questa fisionomia, fondata su una serie di *torts* tipici, descritti separatamente l'uno dall'altro, e dotati di nome oltre che di struttura caratteristica, è stata in qualche misura stravolta dal trionfo moderno del negligence. Si tratta di un *tort* di vocazione espansiva, che sembra aver introdotto anche nel *common law* un principio generale di responsabilità extracontrattuale colposa, fondata sull'esistenza di un dovere generale di cautela (*duty of care*, o *duty to take care* e sulla rottura negligente di tale dovere)". Si veda U. MATTEI, *op. cit.*

¹¹ Corte giustizia CE, sez. III, 3 luglio 2006, n. 295, in *Foro amm. CDS 2006*, fasc. 7-8, pag. 2096.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Wilkes v. Wood*, in *Eng. rep.*, 1763, pag. 489.

¹⁴ Cfr.: House of Lords, 21 gennaio 1964, *Rookes v. Barnard*, 1964, AC 1129, 1 All ER 367.

grave di taluni diritti fondamentali dei cittadini da parte dell'Amministrazione dello Stato, oppure nel caso in cui sia ravvisabile una precisa intenzione da parte del soggetto danneggiante di ottenere un guadagno ingiusto (che non sarebbe sufficientemente "sanzionato" con l'applicazione dei *compensatory damages*)¹⁵.

3. I *punitive damages* nell'esperienza statunitense.

Negli USA il principio dei *punitive damages* fu assunto a precedente giudiziario nel 1791, nel caso *Coryell v. Colbought*.

L'analisi del diritto statunitense ha condotto a numerosi dibattiti sulla possibilità di esportare i *punitive damages* nell'Europa continentale. A partire dalla seconda metà degli anni ottanta, infatti, sempre maggiore eco hanno provocato le pronunzie d'oltreoceano che mostravano come negli *States* fosse possibile evidenziare la funzione afflittiva/retributiva delle "pene private"¹⁶.

Negli scorsi anni, l'affermazione dei *punitive damages* ha subito un processo incontrollato di crescita, tanto da essere previsti espressamente nelle clausole contrattuali a titolo di garanzia, laddove vi sia un sensibile squilibrio tra le parti (per es., nel caso di polizze assicurative)¹⁷. Tale vertiginosa crescita, con conseguenze legittimazione diffusa dell'istituto di creazione giurisprudenziale ha fatto sì che si

¹⁵ Nell'occasione si è chiarito che i *punitive damages* sono ammessi anche nel caso in cui una norma di legge prevede espressamente l'applicazione dell'istituto. Per approfondimenti, sia consentito rinviare a: A. SIROTTI GAUDENZI, *I danni punitivi*, in AA.VV., *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, Utet, Torino, 2008, pagg. 179 e ss.,

¹⁶ Come ricorda PONZANELLI, «... nel grande (e spesso disordinato) processo di crescita della responsabilità civile, gli anni ottanta sono stati infatti gli anni delle pene private» (G. PONZANELLI, "*Punitive damages*" e "*due process clause*": *l'intervento della Corte suprema Usa*, in *Foro It.*, 1991, IV, 235). Per approfondimenti, si veda: E. URSO, *Recenti sviluppi nella giurisprudenza statunitense e inglese in materia di Punitive damages: i casi TXO Production Corporation v. Alliance Resources Corporation e AB v. South West Water Services Ltd.*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, I, pag. 81.

¹⁷ G. PRIEST, *Insurability and Punitive Damages*, in *Alabama L. Rev.*, 1989, pag. 1009.

invocassero da più parti specifiche previsioni normative tese alla definizione di una sorta di "camicia di forza" con la previsione dei "tetti massimi" applicabili¹⁸.

Oggi sono pochi gli Stati membri degli USA che non accettano i "danni punitivi"¹⁹. In particolare, tale strumento viene ampiamente sfruttato nell'ambito delle richieste di risarcimento inoltrate da consumatori nei confronti di grandi imprese, nonché nel settore del contenzioso del lavoro, soprattutto qualora sia configurabile un *cynical disregard* da parte del datore di lavoro (è prassi giurisprudenziale comminare una condanna esemplare nei casi di *mobbing*)²⁰.

📖 Alcuni Stati hanno previsto una specifica normativa in materia²¹. Per esempio, la Georgia ha fissato alcuni limiti alle richieste di *punitive damages* per i casi di *product liability*²². Lo stato della Florida ha ridotto il valore della penale irrogabile al triplo dei *compensatory damages*²³. In effetti, il problema relativo al *quantum* del danno punitivo è stato più volte al centro dell'attenzione²⁴.

Si deve segnalare che la Corte suprema degli Stati Uniti è stata chiamata in alcune occasioni a pronunciarsi sulla costituzionalità dei *punitive or exemplary damages* nei confronti della costituzione americana. Nel 1989 la Corte suprema ha esaminato il problema della costituzionalità dei *punitive damages* con riferimento all'VIII emendamento, che pone il divieto di esigere cauzioni esorbitanti, imporre ammende eccessive, infliggere pene crudeli e inusitate (*Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted*)²⁵.

¹⁸ G. PONZANELLI, "Punitive damages" e "due process clause": l'intervento della Corte suprema Usa, in *Foro It.*, 1991, IV, col. 236.

¹⁹ Si tratta degli Stati di Louisiana, Massachusetts, Nebraska e Washington

²⁰ A. SIROTTI GAUDENZI, *op. cit.*, pag. 181.

²¹ F. GIOVAGNOLI, *I punitive damages nell'esperienza statunitense. L'applicazione estensiva dell'istituto alle ipotesi di breach of contracts e product's liability*, in *La Pratica Forense* (www.lapraticeforense.it).

²² *Code Ann. Sections 51-12-5*.

²³ *Stat. Sections 768.73 (1)*.

²⁴ Il problema è stato affrontato in sede di EAL (*Economic Analysis of Law*).

²⁵ Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 26 giugno 1989, *Browning-Ferris v. Kelco* in *Foro It.*, 1990, IV, col. 174 (*Respondents Joseph Kelley and Kelco Disposal, Inc., filed suit against petitioners -collectively BFI- in Federal District Court, charging BFI with antitrust violations and with interfering with Kelco's*

Nell'occasione, la Corte ritenne che non si potesse parlare di incostituzionalità dell'istituto in quanto non l'VIII emendamento non si riferisce alle controversie tra privati, bensì alle pene promosse direttamente dallo Stato²⁶.

Successivamente, nel decidere l'impugnazione di una decisione emessa da una Corte statale dell'Alabama, dovendo esaminare la conformità dell'istituto a quanto disposto dal XIV emendamento²⁷, è stato sostenuto dalla stessa Corte suprema che: «negli USA, non viola la previsione del XIV emendamento la legislazione dello Stato dell'Alabama, la quale delimita la discrezionalità della giuria nella concessione di danni punitivi prevedendo: a) che alla stessa devono essere fornite precise istruzioni sulle funzioni di compensazione e di deterrenza svolte dai danni punitivi; b) la possibilità, per i giudici di esaminare la conformità dei danni punitivi a standards fissati dalla Corte suprema; c) il controllo ulteriore ed eventuale della Corte suprema sul livello, inadeguato o eccessivo, degli stessi»²⁸.

Più recentemente, la Corte suprema è tornata sull'argomento, confermando la propria impostazione: con sentenza datata 25 giugno 1993²⁹, la massima autorità

contractual relations in violation of Vermont tort law. A jury found BFI liable on both counts, and awarded Kelco, in addition to \$51,146 in compensatory damages, \$6 million in punitive damages on the state-law claim. Denying BFI's post-trial motions, the District Court upheld the jury's punitive damages award. The Court of Appeals affirmed as to both liability and damages, holding that even if the Eighth Amendment were applicable, the punitive damages awarded were not so disproportionate as to be constitutionally excessive).

²⁶ Cfr. M. S. ROMANO, *Danni punitivi ed eccesso di deterrenza: gli (incerti) argini costituzionali*, in *Foro It.*, 1990, IV, col. 174.

²⁷ Il XIV emendamento dichiara che nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale (*without due process of law*), né rifiuterà a chiunque l'eguale protezione delle leggi (*the equal protection of the laws*) nei limiti della sua giurisdizione (*No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws*).

²⁸ Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 4 marzo 1991, *Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip and others*. La massima è tratta da *Foro It.*, 1991, IV, col. 236

²⁹ Corte suprema degli Stati Uniti, 25 giugno 1993, *Txo Production Corporation v. Alliance Resources Corporation*.

giudiziaria degli USA ha affermato che la concessione di danni punitivi in misura ampiamente eccedente rispetto alla quantificazione del danno effettivo non rappresenta una violazione della clausola di *due process* del XIV emendamento³⁰.

L'applicazione dei danni punitivi è spesso ammessa nei casi di *class action*, vale a dire l'azione giudiziaria condotta da un singolo membro di una categoria, che consentirà di sprigionare effetti nei confronti di tutti coloro che appartengano a quel gruppo³¹. Questa forma di azione, espressamente contemplata dal FRCP (*Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23*³²), comporta l'estensione del giudicato *erga omnes*, con riferimento a tutti gli appartenenti a quel particolare gruppo³³.

Oltre ai casi legati alle condanne subite dai produttori di sigarette³⁴, nel 1998 ha destato molto scalpore la decisione della Corte d'appello dello Stato della California

³⁰ Tuttavia, la stessa Corte ha ritenuto contraria alla *due process clause*, prevista dal XIV emendamento della Costituzione federale, nonché irrazionale ed arbitraria, la concessione a titolo di *punitive damages* di una somma dieci volte o più superiore a quella accordata per il risarcimento del danno effettivo (Corte suprema degli Stati Uniti, 7 aprile 2003, *State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Inez Preece Campbell and others*, in *Foro it.*, 2003, IV, col. 355, con nota di G. COLANGELO).

³¹ Cfr.: F. DE FRANCHIS, *Dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1984 (voce *Class Action*).

³² La *Rule 23* del FRCP è stata oggetto di modifica nel 1966.

³³ La *class action* deve rispondere ad alcuni requisiti. Innanzitutto, è necessaria la presenza di un numero elevato di soggetti interessati all'azione (almeno 25 membri), che renderebbe di fatto impraticabile il litisconsorzio. Tali soggetti debbono presentare una comunanza dei presupposti di fatto o di diritto e vi deve essere una coincidenza tra le domande o le difese della parte rappresentante in giudizio e le domande o difese di tutto il gruppo. Inoltre, è necessario che vi sia adeguatezza e idoneità delle parti che agiscono in maniera tale che gli interessi del gruppo vengano adeguatamente rappresentati (*adequacy of representation*), anche grazie a una verifica sulla reale possibilità di far fronte alle spese di lite.

Perché, poi, la *class action* sia ammessa, è indispensabile che l'*unica azione* si renda necessaria di fronte al rischio che a diverse azioni separate seguano pronunzie diverse tra loro e –addirittura– in contrasto tra loro, *oppure* che la vicenda imponga un *injunctive relief* o una pronuncia che veda interessati tutti i membri del gruppo. Inoltre, è possibile ottenere l'ammissione della *class action* quando si verifica una prevalenza dei diritti o dei fatti che coinvolgono la comunità rispetto a quelli che coinvolgono i singoli membri del gruppo (si veda: F. DE FRANCHIS, *op. cit.*).

³⁴ Cfr. Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 24 giugno 1992, *Cipollone v. Liggett Group Inc. and others*. Vedasi anche Corte distrettuale federale, Distretto orientale della Louisiana; ordinanza 17 febbraio 1995; *Castano v. The American Tobacco Company and others*. Nell'occasione, peraltro, L'Autorità giudiziaria ammise la procedibilità di una forma di *class action* intrapresa dagli eredi di un fumatore morto per un cancro ai polmoni. Nell'ordinanza si afferma che tale *class action* è estendibile a tutti

che ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado con cui uno studio legale e un avvocato di tale studio venivano condannati al pagamento di una somma assai elevata (pari a \$ 3.500.000) a titolo di "danni punitivi" a favore di una *lavoratrice dipendente* che aveva promosso un'azione per aver subito molestie sessuali e verbali³⁵.

In effetti, perché si possa ottenere una sanzione in ambito civile è sufficiente la configurabilità di un *intentional infliction of emotional distress*³⁶

La giurisprudenza si è inoltre occupata dei *punitive damages* anche nell'ambito della responsabilità civile legata agli incidenti nucleari. La Corte Suprema che ha rilevato come la regolamentazione federale in materia di sicurezza nucleare non esclude che alla vittima di una contaminazione da radioattività siano accordati, oltre al ristoro per il pregiudizio alla persona e al patrimonio, i *punitive damages*³⁷. Nel 1985, la Corte federale per il Distretto della Pennsylvania ha chiarito che negli U.S.A. il sistema federale di compensazione dei danni da incidente nucleare non esclude la possibilità che una corte statale irroghi i c.d. "danni punitivi", a condizione che tale risarcimento non vada a carico delle finanze federali³⁸.

4. Mobbing, controversie di lavoro e applicazione dei *punitive damages*

Il primo Paese europeo che si è dotato di una legislazione in tema di *mobbing* è stata la Svezia, che ha regolato il fenomeno con il *Vocational Rehabilitation Act* del

coloro che possono rientrare nella categoria della "classe lesa" (sul punto, si legga G. PONZANELLI, "Class Action", *tutela dei fumatori e circolazione dei modelli giuridici*, in *Foro It.*, 1995, IV, 305).

Sempre a proposito dei rapporti tra "danni punitivi" e richieste di risarcimento promosse nei confronti dei produttori di sigarette, si ricorda che nel 1999 è stata diffusa la notizia relativa al risarcimento pari a 50 milioni di dollari (a fronte dei 15 richiesti da parte attrice) ottenuto da una malata di cancro ai polmoni (cfr. www.repubblica.it).

³⁵ Corte d'appello dello Stato della California, I Distretto, 4 maggio 1998.

³⁶ § 46 *Restatements of Torts – Second*.

³⁷ Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, sentenza 11 gennaio 1984, *Silkwood v. Kerr-McGee corp.* in *Foro It.*, 1985, IV, 141.

³⁸ Federal Court for the District of Pennsylvania, 27 febbraio 1985, in *Foro It.*, 1986, IV, 134.

1994. Anche in Francia si è sviluppata una specifica attenzione al problema. In particolare, si è dato spazio al *mobbing*, grazie ad una innovativa interpretazione dell'art. 1384 del *Code civil* e della normativa in tema di sicurezza e non discriminazione sul lavoro (L. 236-2 *Comité d'hygiène*)³⁹.

Si è già anticipato, in un sistema come quello statunitense in cui non viene attribuita importanza alla distinzione tra gravi responsabilità di natura civile (contrattuali o extracontrattuali)⁴⁰ ed illeciti penali, il danno morale viene riconosciuto ogni qual volta si verifichi un *intentional infliction of emotional distress*, con conseguente possibile applicazione dei "danni punitivi". Come si è visto, infatti, nell'esperienza giurisprudenziale statunitense, spesso si assiste all'applicazione dei danni punitivi o esemplari nel caso in cui si verificano atteggiamenti gravemente illeciti nell'ambito del rapporto di lavoro⁴¹.

Anche in Italia la giurisprudenza riconosce espressamente il *mobbing*⁴².

Tuttavia, per verificare se vi siano gli estremi per applicare l'istituto nazionale anche nell'ambito delle controversie di lavoro nazionali, è indispensabile analizzare gli spazi che i *punitive or exemplary damages* possono avere (o conquistare?) negli ordinamenti di *Civil Law*.

5. I *punitive damages* nella giurisprudenza di alcuni Paesi dell'Europa continentale

³⁹ A. M. Musy, *Il mobbing ed il danno esistenziale: profili comparatistici*, Atti del Convegno A.G.A.N. - 6 dicembre, 2000, http://www.agatavvocati.it/doc/Conferenza_mobbing_Novara.doc. In particolare, l'Autore ricorda come la giurisprudenza d'Oltralpe ricerchi con particolare attenzione la presenza di un comportamento doloso specifico (*sic*: Cour d'Appel de Pau, 15 février 1999).

⁴⁰ I *torts* possono essere qualificati come pene private.

⁴¹ Si veda la già citata pronuncia emessa dalla Corte d'appello dello Stato della California, I Distretto, in data 4 maggio 1998.

⁴² *Ex plurimis*: Trib. Torino, 16 novembre 1999, in *Danno e resp.*, 2000, 4, pag. 403; Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2000, n.143, in *Dir. lav.*, 2001, II, pag. 3; Trib. Forlì, 15 marzo 2001, in *Giur. lav.*, 2001, pag. 103; Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2006, n. 4774, in *Foro it.*, 2006, 5, 1, col. 1344; Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2006, n. 12445, in *Resp. civ.*, 2006, 7, pag. 660; Corte app. Milano, 21 giugno 2006, in *Lavoro nella giur.*, 2007, 4, pag. 423.

Alla luce di quanto premesso, appare particolarmente utile esaminare quale sia stata la reazione tenuta dalla giurisprudenza di alcuni Paesi dell' "area romanista", nel momento in cui è stata chiamata ad esprimersi sulla possibilità di rendere esecutive pronunzie straniere contenenti condanne relative ai c.d. "danni punitivi".

 Nei Paesi di lingua tedesca le reazioni sono state le più svariate; Kurt Sierh in un suo recente intervento⁴³ -classificando i casi giurisprudenziali in relazione alla delibazione e dichiarazione di esecuzione di condanne al risarcimento dei "danni punitivi" provenienti dal mondo anglosassone- ha ravvisato come i giudici di Germania e Svizzera non abbiano tenuto un comportamento univoco: si passa dalle pronunce che hanno consentito una piena delibazione delle sentenze straniere sui danni punitivi a quelle che hanno consentito di configurare un parziale riconoscimento, fino alle decisioni che non hanno permesso l' esecuzione delle sentenze straniere contenenti condanne per il risarcimento dei danni punitivi, per contrarietà ai principi della *lex fori*.

Nel 1989, il Tribunale civile di Basilea fu investito di una questione di delibazione relativa ad una sentenza americana di condanna al risarcimento dei danni, che aveva riconosciuto a carico della parte svizzera che si opponeva all' esecuzione il pagamento di una somma pari a 50.000 dollari a titolo di condanna al risarcimento dei danni punitivi. In questo giudizio, le parti erano l' americana *Security Fowards Inc.* di San Francisco e la svizzera *Trans Containers Services A.G.* di Basilea.

I fatti riguardavano un contratto di trasporto concluso tra le parti, con cui la società svizzera si era obbligata a trasportare l' attrezzatura da campo dell' esercito americano dagli Stati Uniti all' Inghilterra. Le parti avevano convenuto l' applicazione del diritto inglese.

La società statunitense aveva messo a disposizione del vettore nuovi *container* da utilizzare per lo stanziamento del materiale. Dato che non aveva pagato interamente il servizio, la *Security Forwarders* fu chiamata in giudizio dalla società svizzera davanti al

⁴³ K. SIEHR, *Zur Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Verurteilungen zu "punitive damages"*, in *Recht der Internationalen Wirtschaft*, settembre 1991, pag. 705.

Giudice federale della California⁴⁴. Tuttavia, la convenuta avanzò domanda riconvenzionale e fece valere una pretesa risarcitoria sulla base dell'indebita appropriazione da parte dell'attrice dei *container* ad essa consegnati per il trasporto. Si chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni punitivi da *cynical disregard* per "fraudolenta lesione" del diritto di proprietà dei *container*.

Il Giudice condannò la società svizzera al pagamento di 135.000 dollari a titolo di risarcimento danni e di 50.000 dollari a titolo di "danni punitivi". La sentenza fu sostanzialmente confermata dalla Corte d'Appello.

Nel processo di delibazione, il giudice civile adito dichiarò eseguibile la sentenza americana; il giudice federale di secondo grado confermò la decisione e la Corte federale (*Bundesgericht*), con pronuncia datata 12 luglio 1990, ritenne di non dover intervenire nella sentenza d'appello e considerò inammissibile dare un'interpretazione diversa. In sostanza, nessun problema fu sollevato in relazione all'esecuzione di una sentenza contenente una condanna per "danni punitivi".

📖 Infatti, sulla base della considerazione che, in virtù della legislazione svizzera, la società *Trans Containers Services A.G.* di Basilea avrebbe dovuto restituire il guadagno realizzato con l'appropriazione dei beni altrui, non vi era alcuna obiezione al riconoscimento dei *punitive damages*, visto che tendevano a sanzionare e, soprattutto, *risarcire* l'ingiustificato arricchimento⁴⁵.

Nel 1984 il convenuto, condannato da un tribunale americano per abuso sessuale di minori ad una lunga pena detentiva, aveva lasciato gli Stati Uniti d'America per trasferirsi in Germania, dove disponeva di proprietà immobiliare.

Nella sentenza della *Superior Court of the State of California* del 24 aprile 1985 fu concesso all'attore, nato nel 1968, e indicato con lo pseudonimo "John Doe" un risarcimento dei danni, nei confronti del convenuto, dell'ammontare di ben 750.260 dollari.

⁴⁴ Veniva chiesto un risarcimento pari a 70.000 dollari.

⁴⁵ In questo caso, l'Autorità giudiziaria svizzera ha posto l'accento sulla funzione "risarcitoria" della condanna al "danno punitivo", snaturandone –in tal modo- l'effettiva *ratio*.

📖 Si deve subito precisare che la pronuncia non faceva riferimento alle modalità di quantificazione dei danni e non venivano indicati i motivi della decisione. Tuttavia, sulla base dei verbali di causa della *Superior Court*, si risaliva ai gravi abusi sessuali posti in essere dal convenuto nei confronti dell'attore, che al tempo dei fatti non aveva ancora compiuto i 14 anni. Inoltre, erano stati indicate le voci che costituivano la somma totale del risarcimento: spese mediche (*past medical damages*), spese mediche future (*future medical*), spese per una probabile futura sistemazione dell'attore (*cost of placement*), risarcimento per l'angoscia, i dolori e le sofferenze provate ed altri simili danni (*anxiety, pain, suffering and general damages of that nature*). Oltre a queste somme di denaro, la sentenza prevedeva il pagamento di 400.000 dollari per i "danni punitivi" (*exemplary and punitive damages*).

Il *Landgericht* (Tribunale) di Düsseldorf aveva dichiarato esecutiva la sentenza in Germania, riconoscendo anche gli interessi. In seguito all'appello proposto dal convenuto, la *Oberlandesgericht* (Corte d'appello) di Düsseldorf ritenne di confermare la dichiarazione di esecutività per una somma ridotta.

Innanzitutto, la *Bundesgerichtshof* (vale a dire, la Cassazione tedesca), con sentenza del 4 giugno 1992⁴⁶ ha ritenuto che l'accordo di "quota lite" stipulato tra l'attore ed il proprio avvocato (pari al 40% di tutte le somme da percepire in corso di causa) non contrastasse i limiti imposti dall'ordine pubblico internazionale, nonostante il fatto che la stipulazione di tale patto in Germania debba intendersi nullo ex § 138 BGB.

Passando all'esame dei *punitive damages*, la Cassazione ha rilevato come la dichiarazione di esecutività della condanna al pagamento dei danni punitivi contenuta nella sentenza statunitense fosse ostacolata dal limite d'ordine pubblico espresso dal § 723, co. II, secondo periodo e § 328, co. I, n.4 ZPO. Infatti, l'ordinamento tedesco prevede quale conseguenza di un'azione illecita il risarcimento del danno e *non anche l'arricchimento del danneggiato*. La *Bundesgerichtshof*, quindi, nel suo articolato esame ha ritenuto fondamentale sottolineare come la funzione punitiva e la funzione pedagogica, configurabili nell'istituto dei *punitive damages*, siano propri del diritto penale.

⁴⁶ ISDGS vs ES – IX ZR 149/91.

E' giusto ritenere che la fattispecie proveniente dagli ordinamenti anglosassoni operi nell'ambito del diritto civile, ma –come rilevato dalla Corte di Cassazione tedesca– non è ammissibile che, all'interno di un ordinamento come quello tedesco, un cittadino possa assumere la funzione di un pubblico ministero, pretendendo che vengano comminate sanzioni di fronte ad un illecito civile. E' altrettanto evidente che la funzione punitiva non è del tutto estranea al diritto privato, dato che il diritto tedesco conosce l'istituto della "penalità contrattuale"; non si possono, però, tralasciare le considerazioni della *Bundesgerichtshof*, quando fa presente che in quest'ultima fattispecie viene presupposta una pattuizione negoziale tra le parti, per cui non può essere ricondotta ai principi su cui si poggia la sanzione penale.

La Corte ha osservato che la funzione "pedagogica" dei danni punitivi non può essere equiparata in alcun modo a quella di procurare soddisfazione prevista dal risarcimento del danno morale ex § 847 BGB, nonché dalle norme in tema di diritti della personalità. Pertanto, il danno morale non deve confondersi con il danno punitivo. La *ratio* del primo è ben diversa da quella del secondo: il danno morale ha funzione squisitamente risarcitoria, mentre l'istituto proprio del diritto anglosassone ha come funzione precipua quella di punire il responsabile del danno, nonché di costituire un deterrente nei confronti di quest'ultimo e della collettività intera (*punitive or exemplary damages*). Tuttavia, sembra che il tenore letterale della pronuncia della *Bundesgerichtshof* non escluda del tutto la possibilità che sentenze contenenti condanne per "danni punitivi" possano essere rese esecutive anche in Germania. Infatti, con riferimento ai limiti imposti dall'ordinamento pubblico internazionale, la Corte ha stabilito che «l'aspetto della pretesa al risarcimento del danno morale di procurare soddisfazione può essere chiamato in causa solo nella misura in cui i danni punitivi sono diretti a compensare anche eventuali danni immateriali». Nell'ipotesi *de qua*, ciò era già avvenuto, dato che era stata prevista un'indennità a titolo di *pain and suffering*. Le conclusioni sarebbero state diverse se, attraverso la condanna al risarcimento dei *punitive damages*, fosse stato possibile risarcire gli «svantaggi economici non compensati separatamente o di difficile prova» (quali le spese processuali, i danni dovuti al ritardo non risarcibili in via autonoma, *etc.*).

📖 Eppure, né la sentenza, né i verbali di causa della *Superior Court* contenevano indizi dai quali fosse possibile dedurre che il giudice avesse inteso liquidare le spese legali. Inoltre, si doveva rilevare come le somme liquidate per compensare sia le spese mediche, che i danni morali⁴⁷ fossero di un importo tale da consentire il risarcimento. Quindi, la Cassazione tedesca ha rilevato come non fosse possibile l'esecuzione di una condanna per danni punitivi (peraltro di notevole entità) in assenza di precise indicazioni da parte del tribunale straniero in ordine ai criteri di determinazione della condanna. Il giudice americano non aveva fornito le motivazioni che lo spingevano alla condanna per danni punitivi (*rectius*: non consentiva di individuare l'oggetto del risarcimento). In effetti, nell'ordinamento tedesco appare inaccettabile la condanna civile al pagamento di una notevole quantità di denaro che non abbia la funzione di consentire l'effettiva compensazione di un danno subito. L'ulteriore arricchimento non è consentito. E' evidente che la conclusione della *Bundesgerichtshof*, pur mostrando timide aperture all'istituto anglosassone, non avrebbe potuto permettere il riconoscimento di una fattispecie così lontana dal sistema contenuto dal BGB; una soluzione diversa avrebbe fatto “saltare” ogni limite posto ai principi in tema di risarcimento.

6. Il “danno punitivo” in Italia

Anche se alcuni giuristi italiani hanno vigorosamente sostenuto la possibilità di applicare i “danni punitivi” nel nostro Paese⁴⁸, tale tentativo non ha sortito alcun effetto rilevante nella giurisprudenza nazionale⁴⁹.

⁴⁷ *Damages for pain and suffering*.

⁴⁸ Si veda il materiale pubblicato sul sito www.dannipunitivi.com. In particolar modo, Aldo Grassi ravvisa il fondamento giuridico dei “danni punitivi italiani” nella formulazione dell'art. 96 c.p.c. (in particolare, cfr. A. GRASSI, *Il concetto di “danno punitivo”*, in *Tagete*, VI, fasc. 1, marzo 2000, pag.107).

⁴⁹ Una pronuncia di segno opposto è stata emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 23 febbraio 2000 (la decisione è inedita). Si consulti: V. ZENO ZENCOVICH, *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano: un approccio compatistico ai Punitive damages di common law*, in *Giur. it.*, 1985, IV, pag. 12.

La Pretura di Milano, con provvedimento datato 6 luglio 1989 ha chiarito che la liquidazione del danno risarcibile *in via equitativa* (qualora non sia possibile una precisa quantificazione) non dev'essere confusa con il concetto del "danno punitivo", nonostante il fatto che il giudice debba tener conto della colpa individuale e di tutte le circostanze legate in concreto anche al profitto conseguito da chi abbia violato le norme⁵⁰.

Altra cosa è il cd. *compito "sanzionatorio"* di una pronuncia. Come ricorda la Corte costituzionale, nella sentenza 184 del 1986, «è impossibile negare o ritenere irrazionale che la responsabilità civile da atto illecito sia in grado di provvedere non soltanto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma fra l'altro, a volte, anche ed almeno in parte, ad ulteriormente prevenire e sanzionare l'illecito, come avviene appunto per la riparazione dei danni non patrimoniali da reato. Accanto alla responsabilità penale (anzi, forse meglio, insieme ed ulteriormente alla pena pubblica) la responsabilità civile ben può assumere compiti preventivi e sanzionatori».

 Ad ogni modo, in merito all'esecuzione in Italia di sanzioni costituite dai danni punitivi comminate da un tribunale statunitense ad un soggetto italiano, la giurisprudenza nazionale ha osservato che le stesse hanno finalità pubbliche di deterrente per evitare azioni od omissioni «che possano recare danno ad una serie di soggetti attribuendo tuttavia al singolo danneggiato un beneficio ingiustificato per finalità estranee all'ordine pubblico internazionale italiano, con conseguente irrimediabile conflitto con esso e non delibabilità della decisione»⁵¹.

Con un provvedimento del 2007, la Suprema Corte ha sottolineato che nell'ordinamento italiano vigente «l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante»⁵². Escludendo la possibilità di riconoscere un provvedimento statunitense che conteneva

⁵⁰ Pret. Milano, 6 luglio 1989, in *Dir. e prat. assicur.*, 1989, pag. 867.

⁵¹ Corte app. Venezia, 15 ottobre 2001, in *Foro pad.*, 2002, I, col. 525.

⁵² Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Corr. giur.*, 2007, fasc. 4, pag. 497.

una condanna ai *punitive or exemplary damages*⁵³, la Corte ha rilevato che «alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato»⁵⁴. Nell'occasione si è chiarito che tale principio «vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perchè non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell'obbligato, ma occorre altresì la prova dell'esistenza della sofferenza determinata dall'illecito, mediante l'allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi *in re ipsa*»⁵⁵.

In effetti, benchè negli ultimi anni si sia assistito ad un ampliamento dei confini "classici" del risarcimento del danno (con l'introduzione, per esempio, del "danno esistenziale", che comprende il cd. *pretium doloris*), il rigido impianto sistematico del *corpus* delle norme del diritto civile italiano non può concedere molto spazio alle figure di creazione giurisprudenziale del diritto anglo-americano.

Recentemente, una voce dottrinale⁵⁶ ha posto l'attenzione sul primo comma dell'art. 96 c.p.c., che stabilisce: «se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza». In particolare, il Grassi ha rilevato come parte della giurisprudenza abbia attribuito alla disposizione dell'art. 96 c.p.c. una natura giuridica diversa dal principio generale indicato dall'art. 2043 c.c.⁵⁷, riconoscendo un danno diverso da quello

⁵³ Caratterizzi, secondo la Corte di legittimità, dall'ingiustificata sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito.

⁵⁴ Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, cit.

⁵⁵ *Ibidem*. E' stato anche osservato che la clausola penale, ben diversa dal "danno punitivo", non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, dato che «assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che se l'ammontare fissato venga a configurare, secondo v l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta».

⁵⁶ Sul punto: A. GRASSI, *op. cit.*

⁵⁷ Cfr.: Cass. civ., sez. I, 7 maggio 1998, n. 4624, in *Foro it.*, 1999, I, col. 1288.

effettivamente patito dal danneggiato, a fronte di un comportamento scorretto tenuto dalla controparte. In particolare, si è posta l'attenzione sul comportamento scorretto delle parti processuali, che ricorda l'atteggiamento di chi agisce in maniera fraudolenta, in base a quello che i giuristi anglosassoni definiscono *cynical disregard*. Non sono mancati accenni ai frequenti casi in cui taluni soggetti resistono in giudizio per scoraggiare la parte attrice, in considerazione dei lunghi tempi che caratterizzano la giustizia italiana⁵⁸. Tale atteggiamento, tenuto solo al fine di giungere a transazioni penalizzanti per la parte lesa, non può che corrispondere al comportamento sanzionato dall'art. 96 c.p.c. In base a queste considerazioni, si aprono suggestivi scenari. In particolare, è stato sostenuto che, per non tradire lo spirito della disposizione ex art. 96 c.p.c., la condanna del giudice dovrebbe realizzare anche la funzione di deterrente nei confronti del responsabile del comportamento scorretto. Pertanto, è stato suggerito di applicare una sanzione rapportata alle condizioni economiche del soggetto responsabile (così come accade negli U.S.A.)⁵⁹. A questo proposito, è stato oggetto di approfondito esame una pronuncia emessa dal Tribunale di Rimini, che ha deciso sulla richiesta di condanna di una compagnia di assicurazione al pagamento di una cifra pari all'1% del capitale sociale, di fronte al comportamento scorretto della stessa, che aveva deciso di provvedere alla liquidazione del danno solo dopo nove anni dal momento in cui si era verificato il sinistro⁶⁰.

Tuttavia, più recentemente, la giurisprudenza ha tentato di ricondurre il risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. entro i confini del danno esistenziale. La Pretura di Roma⁶¹ ha ricordato che in relazione alla domanda di cui all'art. 96 del codice di rito si sono sviluppate due diverse tendenze: «l'una rigorosa, tesa a riconoscere la responsabilità aggravata della parte soccombente in presenza del duplice requisito dell'*an debeat* e del *quantum debeat*, fatto salvo il procedimento di liquidazione in via equitativa nel caso di impossibilità di dimostrazione della prova dell'ammontare del danno: da qui la necessità di provare l'esistenza di un pregiudizio

⁵⁸ Numerosi materiali possono essere consultati nel sito www.dannipunitivi.com.

⁵⁹ Sia consentito rinviare a: A. SIROTTI GAUDENZI, *Una lettura dell'art. 96 c.p.c. alla luce della giurisprudenza straniera*, in *Italia Oggi* del 26 aprile 2000, pag. 51.

⁶⁰ Trib. Rimini, 25 giugno 1999, in www.dannipunitivi.com.

⁶¹ Pret. Roma, 2 dicembre 1997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, pag. 176.

concreto, direttamente dipendente dal processo»⁶². Il Giudice romano ha ricordato che «a detta teoria si contrappone altra tendenza cd. sanzionatoria, avente come presupposto per la risarcibilità la semplice sopportazione di un processo, unitamente alle spese legali, a prescindere dunque dalla prova di un danno effettivo»⁶³. Secondo l'Autorità giudiziaria, tale orientamento pone l'attenzione sul fatto che «acquista rilievo non già il danno come conseguenza bensì il danno come evento, ravvisandosi in detto ragionamento un profilo assai prossimo al concetto di danno biologico, con l'unica differenza costituita da un ulteriore allargamento dell'evento suscettibile di per sé di creare un danno»⁶⁴.

 Nell'occasione è stata condivisa la definizione data da questo orientamento indubbiamente innovativo al danno da responsabilità aggravata nei termini di danno alla vita di relazione. Infatti, «detto danno, notoriamente compreso nel danno biologico, non rappresenterebbe più un *cerchio concentrico della categoria del danno biologico, bensì una categoria a sé, più ampia, racchiudente ogni ipotesi di violazione del valore uomo*, indicato dalla dottrina come danno esistenziale»⁶⁵.

Secondo autorevoli voci⁶⁶, l'attuale formulazione dell'art. 125 del codice della proprietà industriale⁶⁷, recentemente modificato dal d. lgs. 10 marzo 2006, n. 140, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2004/48/CE, consente di individuare spazi significativi per una sorta di "danno punitivo", in considerazione del fatto che tale articolo dispone che il risarcimento possa essere basato sulla perdita subita dal soggetto che lamenta la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale⁶⁸.

⁶² *Ibidem.*

⁶³ *Ibidem.*

⁶⁴ *Ibidem.*

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ R. PARDOLESI, *Digesto disc. priv - Aggiornamento*, tomo I, 2007, pag. 464.

⁶⁷ Trattasi del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

⁶⁸ R. PARDOLESI, *op. cit.*, pag. 464.

7. I c.d. "danni punitivi" nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

Al termine di questa analisi del "danno punitivo" in alcune realtà europee, può essere opportuno un riferimento alla giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo⁶⁹. Com'è noto, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo è un organismo di giustizia internazionale che decide sui ricorsi presentati contro gli Stati, allorquando si configuri una violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti, attualmente ratificata da oltre quaranta Paesi, tra cui l'Italia.

Quando un cittadino ritiene che lo Stato abbia violato uno degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, può presentare ricorso alla Corte europea di Strasburgo.

I diritti riconosciuti dalla Convenzione quali beni preminenti dell'Uomo sono sintetizzati dal dal Titolo I della Convenzione, che elenca –tra gli altri- il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto ad un equo processo, il principio del *nullum crimen sine lege*, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione ...

Nel presentare il ricorso, il cittadino può proporre una richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali subiti. A questo proposito, appare particolarmente interessante la formulazione dell'art. 41 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali che stabilisce che "se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

La Corte ha costantemente respinto le richieste avanzate dai ricorrenti di ottenere condanne al pagamento dei "danni punitivi"⁷⁰. Solo in una recente occasione,

⁶⁹ Sia consentito rinviare a A. SIROTTI GAUDENZI, *I ricorsi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, II edizione, Maggioli editore, Rimini, 2002, pag.111.

⁷⁰ A questo riguardo, possono essere citate le sentenze *Akdivar c. Turchia* del 1 aprile 1998 (par. 38), *Selçuk e Asker contro Turchia* del 24 aprile 1998 (par. 119), *Mentes e altri contro Turchia* del 24 luglio 1998 (par. 21), nonché *Cable e altri contro Regno Unito* del 18 febbraio 1999 (par. 30).

il giudice Matscher ha espresso un'opinione dissenziente, dichiarandosi favorevole al riconoscimento dei "danni punitivi" e alla liquidazione dei *punitive and exemplary damages*⁷¹.

Di fronte a queste conclusioni della Corte, sembra che non ci sia molto spazio per discutere. Eppure, chi scrive è dell'avviso che sia necessario soffermarsi sulla natura delle sentenze con le quali la Corte di Strasburgo condanna gli stati che si rendono responsabili di violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo.

Infatti, se guardiamo alla *ratio* delle sentenze, si può sostenere che, al di là del risarcimento (peraltro non sempre riconosciuto in capo al cittadino leso nei suoi diritti), la funzione della condanna è quella di produrre un effetto dissuasivo.

E' ben vero, d'altra parte, che non sempre gli Stati condannati si uniformano alle indicazioni fornite dalla Corte di Strasburgo. L'Italia, per esempio, condannata in varie occasioni a causa della costante violazione dell'art. 6 della Convenzione (che sancisce il diritto di ogni cittadino ad un processo equo in termini ragionevoli⁷²), ha preferito

⁷¹ A margine della sentenza *Gaygusuz* contro Austria del 16 settembre 1996.

⁷² L'articolo 6 della Convenzione (*Diritto ad un processo equo*) dispone: «1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

- a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

pagare le condanne, piuttosto che attuare un efficiente riordino del sistema giudiziario. Al contempo –però– sono dell’avviso che non si debba guardare tanto agli effetti prodotti dalle sentenze, quanto alla *ratio* delle stesse. E, in effetti, quando la Corte di Strasburgo condanna uno Stato, non si può non avvertire quell’effetto “pedagogico” che sta alla base dell’istituto dei *punitive damages*: la condanna al risarcimento dei danni patiti dal cittadino leso passa quasi in secondo piano, dato che ciò che rileva è che la pronuncia possa essere un forte monito affinché la violazione non si ripeta⁷³.

e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza».

⁷³ A. SIROTTI GAUDENZI, *ult. op. cit.*, pagg. 112 e ss.